



## ANALISI DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'AZIONE DELL'UNIONE A SEGUITO DELLA SUA ADESIONE ALL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

### INTRODUZIONE

#### CONTESTO

L'**Accordo di Lisbona** del 1958 è un trattato gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI), un'agenzia specializzata dell'ONU, che offre un modo per garantire la protezione delle denominazioni d'origine attraverso **un'unica registrazione**. L'accordo di Lisbona prevede solo l'**adesione di Stati**, non di organizzazioni internazionali.

Attualmente coinvolge 28 parti contraenti, **di cui 7 sono Stati membri dell'UE**: Bulgaria (dal 1975), Repubblica Ceca (dal 1993), Slovacchia (dal 1993), Francia (dal 1966), Ungheria (dal 1967), Italia (dal 1968) e Portogallo (dal 1966). Tre Stati membri dell'UE hanno firmato ma non ratificato l'accordo (Grecia, Romania e Spagna).

Nel maggio 2015 l'Accordo ha visto l'estensione del suo ambito di applicazione grazie all'**Atto di Ginevra**, adottato durante la conferenza diplomatica dell'OMPI a Ginevra dall'11 al 21 maggio 2015. In particolare, l'Atto di Ginevra **ha esteso il campo di applicazione dell'Accordo di Lisbona al di là delle indicazioni geografiche (IG) e ha consentito l'adesione a organizzazioni internazionali come l'UE**.

#### EVENTI PRINCIPALI

La Commissione europea ha organizzato una [consultazione pubblica](#) dal 21 dicembre 2017 al 18 gennaio 2018.

[L'AREPO ha contribuito alla consultazione della CE](#) sull'adesione dell'UE all'**Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche**, sottolineando che alcuni Stati membri dell'UE hanno già firmato l'Accordo di Lisbona e che la CE dovrebbe tenerne conto.

L'AREPO ha inoltre ricordato alla CE che, in caso di adesione all'Atto di Ginevra, **dovrebbero essere riconosciuti tutti i tipi di denominazioni d'origine, agricole e non agricole (prodotti artigianali e industriali)**. L'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra deve includere tutte le IG, poiché la CE deve semplicemente aderire ad un accordo esistente, non è necessario utilizzare una lista: aderendo all'accordo, tutte le IG europee saranno protette, senza dover ricorrere a negoziati. L'adesione dell'UE all'Atto deve includere le IG non agricole (prodotti industriali e artigianali), soprattutto **per evitare un doppio livello di protezione** che sarà difficile da comprendere e probabilmente criticato da paesi terzi in cui le IG non agricole sono di primaria importanza e la loro protezione spesso richiesta in cambio del riconoscimento delle IG agroalimentari.

In seguito ai contributi ricevuti (solo 8) attraverso la consultazione pubblica, il 27 luglio 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio:

- una [Proposta di Decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche](#); e
- una [Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche](#).

[www.arepoquality.eu](http://www.arepoquality.eu)

General Secretariat: [secgen@arepoquality.eu](mailto:secgen@arepoquality.eu) ; Tel. : + 33 (0) 6 10 13 11 89  
Representation Office in Brussels: [info@arepoquality.eu](mailto:info@arepoquality.eu) ; Tel. : + 32 (0) 498 73 22 03



Dal punto di vista sostanziale, entrambi gli atti fanno parte di un unico pacchetto: la proposta di decisione del Consiglio fornisce l'atto giuridico che consente l'adesione dell'Unione all'atto di Ginevra, mentre il regolamento stabilisce le norme che disciplinano l'azione dell'Unione dopo l'adesione.

Da parte del Consiglio, il 6 marzo 2019, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha conferito alla Presidenza Rumena un mandato negoziale per triloghi con il Parlamento europeo. Per il Parlamento europeo, la JURI è stata nominata commissione competente e la relatrice ROZIERE (S&D/FR) ha ottenuto il mandato per avviare i negoziati con il Consiglio sulla base del voto della plenaria del PE del 31 gennaio 2019.

Si sono svolti due triloghi politici e, il 13 marzo 2019, **è stato raggiunto un accordo provvisorio tra i colegislatori, sostenuto anche dalla Commissione.**

## GLI ELEMENTI PRINCIPALI DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE

L'accordo sulla proposta di regolamento relativo all'adesione dell'UE all'atto di Ginevra, raggiunto dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo, **mira a stabilire norme che consentano all'Unione e agli Stati membri che lo ratificano o vi aderiscono di esercitare i diritti e adempiere agli obblighi derivanti da tale atto**, nel pieno rispetto dell'accordo dell'OMC sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e della pertinente normativa UE sulla protezione delle IG sui prodotti agricoli.

In seguito all'adesione all'Atto di Ginevra, l'Unione e i suoi Stati diventano membri di una "**Unione speciale**", in cui l'Unione e gli Stati saranno rappresentati dalla Commissione europea.

## LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

La Commissione deve depositare presso l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ("l'Ufficio internazionale") le domande di registrazione internazionale nel **Registro Internazionale** delle Indicazioni Geografiche originarie e protette dal territorio dell'Unione. Tali richieste **dovrebbero basarsi sulle notifiche degli Stati membri che agiscono di propria iniziativa o su richiesta della pertinente persona fisica o giuridica.** Nel redigere tali notifiche, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'interesse economico della protezione internazionale delle indicazioni geografiche interessate e, in particolare, del valore della produzione e del valore delle esportazioni, della protezione nell'ambito di altri accordi, nonché degli abusi effettivi o potenziali nei paesi terzi interessati.

La Commissione può stabilire **un elenco di indicazioni geografiche** per le quali presentare una domanda di registrazione internazionale presso l'Ufficio internazionale al momento dell'adesione all'Atto di Ginevra. Ha inoltre competenza esecutiva per il successivo deposito della domanda di registrazione internazionale, per il rigetto di un'opposizione o per la decisione di concedere o rifiutare la protezione, per ritirare il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale, per la richiesta di cancellazione di una registrazione internazionale, per la notifica dell'invalidazione della protezione nell'UE di una IG registrata nel registro internazionale e per l'autorizzazione dello Stato membro ad apportare le modifiche necessarie.

La Commissione è inoltre responsabile del **controllo e della valutazione** della partecipazione dell'Unione all'Atto di Ginevra nel tempo.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE RIGUARDANTI I SETTE STATI MEMBRI CHE SONO PARTI DELL'ACCORDO DI LISBONA

Gli Stati membri che sono già parti contraenti dell'accordo di Lisbona **possono continuare a rimanere tali**, in particolare per garantire la continuità dei diritti concessi e l'adempimento degli obblighi derivanti da tale

[www.arepoquality.eu](http://www.arepoquality.eu)

General Secretariat: [secgen@arepoquality.eu](mailto:secgen@arepoquality.eu) ; Tel. : + 33 (0) 6 10 13 11 89  
Representation Office in Brussels: [info@arepoquality.eu](mailto:info@arepoquality.eu) ; Tel. : + 32 (0) 498 73 22 03



accordo. Tuttavia, essi dovrebbero agire esclusivamente nell'interesse dell'Unione e nel pieno rispetto della sua competenza esclusiva, in quanto non possono registrare nuove denominazioni di origine ai sensi dell'accordo di Lisbona.

## RELAZIONE CON I MARCHI

Il testo sull'adesione dell'UE all'Atto di Ginevra considera anche il rapporto IG/marchi.

La protezione di un'Indicazione Geografica **non pregiudica la validità di un marchio anteriore** a livello nazionale, regionale o dell'Unione, richiesto o registrato in buona fede o acquisito con l'uso in buona fede nel territorio di uno Stato membro o dell'Unione.

Nel caso in cui un'indicazione geografica registrata nel registro internazionale **possa pregiudicare un marchio**, tenuto conto della reputazione del marchio e della durata del suo uso, e **indurre in errore il consumatore** circa la vera identità del prodotto, **essa non sarà protetta nel territorio dell'Unione**.

Infine, un marchio che è stato oggetto di una domanda di registrazione, di registrazione o che è stato stabilito mediante uso in buona fede nel territorio di uno Stato membro o dell'Unione, **prima della data in cui l'Ufficio internazionale ha notificato alla Commissione la pubblicazione della registrazione internazionale dell'indicazione geografica**, il cui uso sarebbe contrario alla protezione della IG, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato per il prodotto interessato. Pertanto, in questo caso, **l'uso dell'indicazione geografica è autorizzato, così come l'uso del marchio in questione**.

## ELEMENTI PRINCIPALI DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE: UN CONFRONTO CON LA POSIZIONE SOSTENUTA DA AREPO AL MOMENTO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA

### LISTA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DA PROTEGGERE

Le priorità dell'AREPO espresse in occasione della consultazione pubblica della Commissione, non sono state pienamente prese in considerazione.

Di conseguenza, la protezione non comprenderà tutte le IG: **elenchi delle indicazioni geografiche da registrare** dovrebbero essere redatti dalla Commissione mediante **atti di esecuzione**, con la possibilità per gli Stati membri, di propria iniziativa o su iniziativa di una persona fisica o giuridica legittima, di chiedere l'inclusione delle loro IG in tali elenchi.

Per quanto riguarda gli atti di esecuzione, le parti interessate possono inviare un feedback sul progetto di testo per le quattro settimane precedenti la votazione del comitato competente. Tra l'altro, nel considerando 5 b il testo recita: *"La Commissione dovrebbe utilizzare i meccanismi regolari esistenti per consultare gli Stati membri, le associazioni di categoria e i produttori dell'UE al fine di instaurare un dialogo permanente con le parti interessate"*. Ciò suggerisce quindi che **i produttori di IG potranno in qualche modo, anche se in misura limitata, essere consultati per l'elaborazione di tali liste**.

### LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NON-AGRICOLE

La protezione **non comprende le indicazioni geografiche non agricole**, a causa della mancanza di una regolamentazione specifica a livello UE in materia. Tuttavia, anche sotto la pressione del Parlamento europeo, vi è ancora la possibilità di includere questi prodotti in futuro. In particolare, in allegato al testo, figura una **Dichiarazione della Commissione sull'eventuale estensione della protezione alle IG non agricole**, in cui si

[www.arepoquality.eu](http://www.arepoquality.eu)

General Secretariat: [secgen@arepoquality.eu](mailto:secgen@arepoquality.eu) ; Tel. : + 33 (0) 6 10 13 11 89  
Representation Office in Brussels: [info@arepoquality.eu](mailto:info@arepoquality.eu) ; Tel. : + 32 (0) 498 73 22 03



afferma che la Commissione valuterà i risultati degli studi effettuati in materia e prenderà in considerazione gli eventuali passi successivi.

## USEFUL LINKS

[The EC Press Release](#)

[The EC News: EU to join the Geneva Act of the Lisbon Agreement to better protect GIs](#)

[Council of the EU Press Release](#)

[Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.](#)

[EP Procedure File: 2018/0214\(NLE\), Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications: accession of the European Union](#)

**For more information, please contact:** Francesca Alampi, Policy officer [info@arepoquality.eu](mailto:info@arepoquality.eu)

[www.arepoquality.eu](http://www.arepoquality.eu)

General Secretariat: [secgen@arepoquality.eu](mailto:secgen@arepoquality.eu) ; Tel. : + 33 (0) 6 10 13 11 89  
Representation Office in Brussels: [info@arepoquality.eu](mailto:info@arepoquality.eu) ; Tel. : + 32 (0) 498 73 22 03